



Dott.ssa Paola Gualtieri
Notaio

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ARTICOLO 1.-----

-----COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE-----

Premesso che, in conformità degli articoli 34 e 62 dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai addetti alla industria Edilizia ed Affini del 24 luglio 1959 (recepito nel D.P.R. 14.7.1960 n°1032, in G.U. n° 243 del 4.10.1960), nonché dell'art.12 del Contratto Integrativo di Lavoro della Provincia di Catanzaro del 26 settembre 1959 (recepito nel D.P.R. 9.5.1961, n.866, in G.P. n°217 del 2.9.1961) e dell'art.12 del Contratto Integrativo di lavoro della provincia di Catanzaro del 22.12.1961 è stata costituita in Catanzaro, in data 13.3.1962, la "CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI CATANZARO - CROTONE E VIBO VALENTIA", a decorrere dal 6 febbraio 1996 viene adottato il presente Statuto.

-----ARTICOLO 2.-----

-----FUNZIONI - DURATA - SEDE-----

a) FUNZIONI

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'ANCE, l'INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. -

C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra il Gruppo Provinciale dei Costruttori Edili di Catanzaro e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Catanzaro.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

b) DURATA

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

c) SEDE

La Cassa Edile ha la sua sede in Catanzaro.

ARTICOLO 3.

C O M P I T I

La Cassa Edile provvede a:

- prestazioni di previdenza e di assistenza;
- gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'art.2 del presente Statuto o nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della provincia di Catanzaro ad esse aderenti.

ARTICOLO 4.



Dott.ssa Paola Gualtieri
Notaio

I S C R I T T I

L'iscrizione alla Cassa Edile è aperta a tutti i lavoratori e a tutte le imprese che danno adesione alla contrattazione collettiva dalla quale la Cassa Edile promana.

Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro ed i lavoratori associati alle organizzazioni sindacali contraenti ovvero vincolanti a norma dell'art.36 della legge 20 maggio 1970 n.300.

Altre Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere ammesse a partecipare all'attività della Cassa Edile qualora, con valutazione congiunta delle organizzazioni

di cui all'art.2 del presente Statuto si accerti che:-----

- abbiano esteso integralmente nei confronti dei loro iscritti i contenuti economici e normativi della contrattualistica di settore posta in essere dalle organizzazioni di cui al presente comma e attuata dalle Casse Edili;-----

- si impegnino a rispettare le norme contrattuali e statutarie che disciplinano l'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Casse Edili;-----

- abbiano una effettiva, adeguata rappresentatività nel settore delle costruzioni edili.-----

Gli iscritti eleggono domicilio legale presso la Cassa Edile medesima per quanto attiene i compiti di cui all'art.3 del presente Statuto.

ARTICOLO 5.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

La regolamentazione nazionale contrattuale precisa le modalità per l'instaurazione del rapporto di iscrizione, la sua durata, il rinnovo tacito.

ARTICOLO 6.

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali di cui all'art.2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Catanzaro aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO II

CONTRIBUTI - VERSAMENTI - PRESTAZIONI

ARTICOLO 7.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabi-



Dott.ssa Paola Gualti
Notaio

liti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle
Associazioni di cui all'art.2 del presente Statuto e, nel-
l'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizza-
zioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia
di Catanzaro ad esse aderenti.

Gli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti dal presente sta-
tuto, dai contratti e accordi nazionali, dagli accordi locali
integrativi di cui al primo comma del presente articolo non-
chè dal Regolamento della Cassa stessa sono correlativi ed
indiscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il par-
ziale assolvimento.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento
delle indennità che devono affluire alla Cassa nonchè delle
quote e dei contributi posti a suo carico o trattenuti sulle
retribuzioni dei lavoratori.

Qualunque patto contrario è nullo.

Le modalità di versamento sono stabilite anche dal Comitato
di Gestione.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme
contenute nel presente articolo potranno essere adottati quei
provvedimenti che il Comitato di Gestione della Cassa riterrà
del caso, oltre quelli previsti dalla legge e dai contratti
collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

ARTICOLO 8.

MODALITA' E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

Le modalità e le condizioni delle prestazioni di previdenza e dell'assistenza sono stabilite dalle Associazioni Nazionali di cui all'art.2 del presente statuto e, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Catanzaro.

~~TITOLO III~~

~~ORGANI DELLA CASSA EDILE, CONVOCAZIONI, COMPENSI~~

~~ARTICOLO 9.~~

~~ORGANI DELLA CASSA EDILE~~

Sono organi della Cassa Edile:

- il COMITATO DI PRESIDENZA;

- il COMITATO DI GESTIONE;

- il CONSIGLIO GENERALE;

- il COLLEGIO SINDACALE;

- il COMITATO DI PRESIDENZA.

~~ARTICOLO 10.~~

~~COMITATO DI PRESIDENZA~~

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dalla Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali



Dott.ssa Paola Gu
Notaio

dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente di concerto col Vice Presidente convoca il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale.

ARTICOLO 11.

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art.7, relativi ai contributi ed alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo.

Il Comitato di gestione è nominato in misura paritetica dalla Associazione territoriale della Provincia di Catanzaro ade-

rente all'A.N.C.E. e dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Catanzaro aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art.2.

Il Comitato di gestione è costituito complessivamente da 18 (diciotto) componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

Il Comitato di gestione delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente; le deliberazioni così approvate potranno tuttavia, a richiesta di una qualsiasi delle Associazioni stipulanti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni dalla data della deliberazione, essere deferite all'esame ed alla convalida collegiale di tutte le Associazioni medesime. In difetto di tale convalida, le deliberazioni non saranno esecutive.

ARTICOLO 12.

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 18 componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E.;
- c) 3 componenti nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel comitato di gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere co-



Dott.ssa Paola Gualtieri
Notaio

perti dai rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse,
da quelle indicate nell'art.11 alle condizioni e con le moda-
lità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni na-
zionali di cui all'art.2.

Spetta al Consiglio Generale di:-----

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e
delle uscite;-----

- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;-----

- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti,
datori di lavoro o lavoratori in materia di contributi e di
prestazioni.-----

Il Consiglio generale delibera con la maggioranza di due ter-
zi dei suoi componenti presenti.-----

-----ARTICOLO 13.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui 2 desi-
gnati rispettivamente dalla Organizzazione territoriale dei
datori di lavoro e dalle OO.SS. aderenti alle Associazioni
Nazionali di cui all'art.2, secondo le modalità previste da-
gli accordi nazionali.-----

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune
accordo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei
Conti.-----

In mancanza dell'accordo la designazione è fatta dal Presi-
dente del Tribunale.-----

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 14.-

DURATA DELL'INCARICO

I membri degli Organi di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente Statuto durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessanti per qualunque causa, prima dello scadere del loro mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In deroga al principio generale di cui al 1° comma, il Vice Presidente dura in carica un anno ed è nominato con criterio di rotazione dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori, salva la facoltà di sostituzione di cui al 2° comma.

Qualsiasi riferimento all'anno contenuto nel presente Statuto deve intendersi riferito al periodo corrispondente all'eser-

cizio finanziario della Cassa Edile (1° ottobre - 30 settembre).

ARTICOLO 15.

CONVOCAZIONI

Gli organi di cui agli articoli 11 e 12 si riuniscono ordinariamente una volta al mese qualora se ne ravvisi la necessità - e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da almeno quattro membri, o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente di concerto col Vice Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con parere consultivo e ne è il Segretario.

Per la validità delle adunanze degli organismi di cui agli artt. 11 e 12 è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 16.

COMPENSI

Ai componenti il Comitato di gestione viene corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare è fissato dallo stesso Comi-

tato.

Ai componenti il Comitato di gestione ed il Consiglio generale viene corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata dal Comitato di gestione, da corrispondere ai componenti presenti alle riunioni del Comitato e del Consiglio.

Il gettone di presenza sarà corrisposto ai componenti il Comitato di Presidenza e di quelle Commissioni che il Comitato di gestione riterrà di costituire nel suo ambito per lo studio di particolari problemi ed iniziative e limitatamente alla effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni medesime.

Dichiarazione congiunta

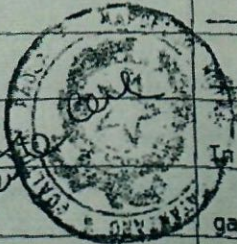
Il Gruppo Costruttori Edili della Provincia di Catanzaro aderente alla Ance e la F.L.C. (FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) si impegnano ad uniformare detto articolo a quanto sarà stabilito in merito dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili, giusto quesito già inviato alla stessa, o a quanto al riguardo andrà a stabilire la normativa contrattuale nazionale in fase di rinnovo.

ARTICOLO 17.

DELEGA FUNZIONI

In caso di assenza o di impedimento il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione, tutte o parte delle sue funzioni.

Anche al Vice Presidente è data facoltà di delegare tutte o



parte delle sue funzioni ad altro membro del Comitato di gestione.

I delegati dovranno, in ogni caso, essere muniti di delega scritta.

~~TITOLO IV~~

~~PERSONALE DELLA CASSA - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI~~

~~ARTICOLO 18.~~

~~PERSONALE DELLA CASSA~~

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di gestione.

Le attribuzioni ed il trattamento economico e normativo del Direttore sono stabiliti dal Comitato di gestione.

L'eventuale assunzione ed il licenziamento di altro personale della Cassa sono di competenza del Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale del personale dipendente della Cassa è determinato da apposito Regolamento, approvato dal Comitato di Gestione in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile in quanto applicabili.

~~ARTICOLO 19.~~

~~PATRIMONIO SOCIALE~~

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili per acquisti, lasciti, donazioni o per

qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;-----

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;-----

c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;-----

d) dalle somme che per qualsiasi titolo sono destinate ad entrare nel patrimonio della Cassa.-----

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli di Stato, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.-----

ARTICOLO 20.-----

RENDITE-----

Le rendite della Cassa sono costituite:-----

a) dalle somme relative al versamento di cui all'art.7;-----

b) dagli interessi attivi sulle giacenze bancarie e postali;-----

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dal Comitato di Gestione;-----

d) dalle penali per inadempienza contrattuale nelle misure stabilite dai contratti integrativi provinciali;-----

d) dalle multe eventualmente applicate agli operai dai datori di lavoro a norma dell'art.49 del C.C.N.L.26.7.1961 e successive modificazioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;-----

f) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni



ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

g) dalle somme introitate, a titolo di concorso spese, dai lavoratori nella misura stabilita dal Comitato di Gestione;

h) dalle altre somme che per qualsiasi titolo vengono in possesso della cassa.

ARTICOLO 21.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di gestione la Cassa potrà avvalersi delle entrate di cui all'articolo precedente.

Gli avanzi annuali saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, nonché speciali accantonamenti.

Ogni prelevamento dei fondi ed ogni erogazione, per qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione a firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, o di chi li sostituisce a norma dell'art.17 del presente Statuto, del Direttore, nonché da preventivo visto di impegno del Capo reparto competente.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 22.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

L'esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Generale.

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere compilati ed approvati anche i bilanci preventivi.

I bilanci consuntivi, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla eventuale relazione della Società di certificazione dei bilanci e corredati in ogni caso dei dati analitici che le organizzazioni nazionali contraenti specificheranno di comune accordo, debbono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti del Comitato di Gestione della Cassa Edile per gli adempimen-



ti previsti dalla contrattazione collettiva ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 23.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le organizzazioni territoriali di cui all'art.11, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all'art.2.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione, in difetto, ne provvederà il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio ad altra associazione Interprovinciale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente statuto deve essere deliberata dal Consiglio Generale della Cassa previa approvazione delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro della provincia di Catanzaro.

Fatte salve le innovazioni definite dagli accordi nazionali o, nell'ambito di questi, dagli accordi territoriali, che debbono essere inserite automaticamente nello Statuto.

ARTICOLO 25.

CONTROLLO E COORDINAMENTO

Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente, costituito tra le organizzazioni nazionali di cui all'art.2 del presente Statuto.

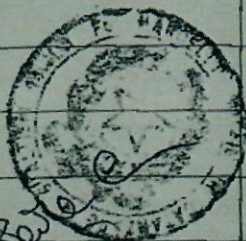
ARTICOLO 26.

NORMA TRANSITORIA

Lo Statuto approvato il 13.3.1962 con atto notar dott. Antonio Teti, Rep.n.71793 è abrogato con l'entrata in vigore del presente Statuto che lo sostituisce.

Il presente Statuto adottato con atto notar Paola Gualtieri da Catanzaro n. 112752 del repertorio, in data 21 gennaio 1999 entra in vigore dal 21 gennaio 1999.

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di adozione delle modifiche statutarie sarà



approvato dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 27.

DEFINIZIONE "PROVINCIA DI CATANZARO"

Si precisa che ogni riferimento alla "Provincia di Catanzaro" contenuta negli articoli che precedono deve essere intesa come "territorio delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia" fino alla eventuale costituzione delle nuove Casse Edili.

ARTICOLO 28.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

